

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI – ANNI SCOLASTICI 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021 (con possibilità di successivo rinnovo per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024).

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio sotto descritto:

- assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale per l'integrazione scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Cervere (di seguito COMUNE) in situazione di disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado del Comune stesso o di altro comune, ai sensi dell'art. 327 del D.Lgs. n. 297/1994 e degli artt. 8, 12, 13 e 40 della L. n. 104/1992.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto avrà durata dal 5 novembre 2018 al 31 agosto 2021 con possibilità di rinnovo per la durata di ulteriori anni tre.

ART. 3 - QUANTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni richieste saranno correlate al numero di servizi/utenti/prestazioni che il COMUNE intenderà programmare e pertanto non sono quantificabili a priori. Il numero di servizi e i monte ore corrispondenti potranno dunque essere aumentati o diminuiti - anche in misura significativa - a seguito dell'insorgere di mutate esigenze da parte dei beneficiari e/o utenti, o di variazioni nelle scelte organizzative del COMUNE avvenute successivamente all'approvazione del presente capitolato, senza che l'APPALTATORE possa pretendere alcunché a titolo di compensazione e/o di maggior costo orario.

A titolo meramente indicativo per le imprese concorrenti, si indicano di seguito i monte ore impiegati nel servizio oggetto di appalto:

- assistenza all'autonomia e alla comunicazione per l'integrazione scolastica (art. 1) monte ore complessivo indicativo stimato:
 - anno scolastico 2018/2019 n. 2.944 (dal 05/11/2018)
 - anno scolastico 2019/2020 n. 4.280
 - anno scolastico 2020/2021 n. 3.800.

Il valore stimato dell'appalto, valutato ai soli fini della normativa applicabile, è di **€ 187.408,00** (centoottantasettemilaottocento/00 euro) I.V.A. esclusa per un periodo di anni 3 e presunti **€ 153.000,00** (centocinquantatremila/00 euro) I.V.A. esclusa nel caso di un eventuale rinnovo di ulteriori anni tre.

Il costo orario previsto a base di gara è pari ad **€ 17,00** (diciassette/00 euro) oltre I.V.A.

L'offerta economica dovrà essere comprensiva di tutti i costi diretti e indiretti del personale, delle spese generali, dei costi di programmazione, coordinamento e verifica periodica del servizio. Ogni onere per la gestione del servizio che non sia espressamente posto a carico del COMUNE dal presente capitolato è a carico dell'APPALTATORE.

ART. 4 - NATURA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto di legge servizio pubblico e non potrà essere, per nessun motivo, sospeso od abbandonato, se non in caso di forza maggiore.

L'APPALTATORE dovrà comunque garantire sempre la continuità e regolarità del servizio, previo accordo con il COMUNE sulle modalità alternative di svolgimento del servizio.

Il servizio oggetto del presente appalto deve essere reso con riferimento agli elementi organizzativi e prestazionali specifici indicati di seguito, con le modalità stabilite dal vigente capitolato e da ogni ulteriore atto che il COMUNE riterrà opportuno adottare.

Il progetto di gestione del servizio proposto dall'APPALTATORE in sede di gara è vincolante per l'APPALTATORE stesso, fatte salve le modifiche che si renderanno necessarie per il mutare delle condizioni dei servizi, degli assistiti e/o del loro numero, per eventuali interventi di urgenza, nonché eventuali modifiche migliorative dei servizi in termini di efficienza ed efficacia.

ART. 5 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE

Il servizio in appalto di cui all'art. 1 consiste nel complesso di prestazioni di assistenza scolastica effettuate da operatori qualificati, sulla base delle richieste espresse dal COMUNE, in adempimento dell'art. 13, punto 3, della L. n. 104/1992, finalizzate all'assistenza per l'autonomia e

la comunicazione personale degli alunni in situazione di handicap, nonché all'effettiva integrazione scolastica e sociale degli stessi. Attualmente non si è in grado di definire con esattezza il monte ore settimanale che potrebbe subire variazioni significative in aumento o in diminuzione. Il COMUNE potrà disporre variazioni in aumento del monte ore complessivo annuo di assistenza aggiudicato qualora ciò si renda necessario per l'adeguato espletamento del servizio, anche a seguito dell'accesso al servizio, in corso d'anno, di nuovi utenti. In tal caso, l'APPALTATORE avrà l'obbligo di fornire tempestivamente il personale necessario dietro semplice richiesta da parte del COMUNE.

Eventuali modifiche in diminuzione del monte ore non comporteranno variazioni di costo orario aggiudicato.

Le mansioni del personale incaricato sono finalizzate all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili e si attueranno mediante le seguenti prestazioni di base:

- a) in classe ove l'alunno necessiti di supporto di tipo pratico funzionale per poter eseguire l'attività svolta dall'insegnante (la responsabilità educativa e didattica compete, per legge, agli insegnanti di classe e di sostegno);
- b) durante lo svolgimento delle attività ludiche, di laboratorio, di esplorazione dell'ambiente, di gite d'istruzione, delle attività di programmazione, organizzate in base alla pianificazione dei competenti organi collegiali e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale e/o di facilitazione della comunicazione, operando, su indicazione precisa, anche sul piano didattico;
- c) durante il momento della refezione per un aiuto alla corretta assunzione dei cibi, compreso, ove necessario, l'imbeccamento, fornendo l'aiuto e l'assistenza dovuta;
- d) nell'utilizzo dei servizi igienici, per l'igiene personale e per le operazioni di spogliazione e rivestimento, per un corretto espletamento dei bisogni fisiologici;
- e) nel momento di salita e discesa dei mezzi di trasporto che recano a scuola il portatore di handicap, se necessario;
- f) nei momenti di attesa di entrata o uscita dalle scuole;
- g) in caso di malori, infortuni o altro, se necessario, l'accompagnamento al pronto soccorso in accordo con il Dirigente scolastico;
- h) in occasione della predisposizione e del riordino del materiale e dei sussidi necessari all'intervento di assistenza individuale.

Al fine di mantenere costantemente elevato il livello qualitativo delle prestazioni l'operatore ha il diritto-dovere di partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento.

L'APPALTATORE, entro il dimensionamento del servizio in esame comunicato annualmente, garantirà la più idonea flessibilità organizzativa in dipendenza delle necessità di adattabilità del servizio tempestivamente significate dal Dirigente scolastico. In particolare, l'articolazione oraria/giornaliera verrà effettuata in maniera funzionale ai progetti scolastici secondo le indicazioni fornite dal Dirigente scolastico.

Qualora l'articolazione oraria del servizio cada nel corso della somministrazione dei pasti ai minori, il personale assegnato dall'APPALTATORE a tale articolazione oraria ed effettivamente presente è autorizzato ad usufruire del pasto erogato presso la scuola, con costo a carico dell'APPALTATORE stesso che dovrà stipulare preventivamente apposita convenzione con la ditta incaricata della gestione del servizio di ristorazione scolastica.

Per favorire e garantire nel tempo la fattiva interrelazione tra il servizio di assistenza ai bambini portatori di handicap e il contesto educativo della singola scuola ospitante, l'APPALTATORE - tramite la figura del Responsabile unico - concorderà con il Dirigente Scolastico modalità di partecipazione del personale assegnato dall'aggiudicataria ai momenti periodici di verifica interni al collegio docenti/educatori, in base alle specifiche realtà e situazioni di ogni plesso, nei limiti del contingente di ore autorizzato dal COMUNE; al di fuori di detto contingente la partecipazione ai momenti di verifica dovrà essere preventivamente concordata e parimenti autorizzata dai Responsabili comunali.

In caso di assenza di operatori, la sostituzione dovrà avvenire entro la prima ora di servizio dell'orario concordato per il giorno in cui si verifica l'assenza; accordi diversi in merito a singole sostituzioni possono essere stabiliti tra APPALTATORE e COMUNE, su proposta del Dirigente scolastico competente, per assicurare la massima efficacia degli interventi e ne dovrà essere data tempestiva notizia ai Responsabili comunali, anche via e-mail.

Il personale che presterà servizio dovrà garantire la massima segretezza professionale per tutto quanto si riferisce alle informazioni sull'alunno disabile.

ART. 6 - PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI E VERIFICHE

Resta in capo al COMUNE l'individuazione dei destinatari del servizio, le modalità di intervento degli operatori, la programmazione, la vigilanza ed il controllo sull'andamento degli stessi.

I servizi verranno svolti nei mesi e nei giorni di effettiva attività delle scuole in rapporto al calendario scolastico regionale, così come recepito ed approvato dalle varie scuole.

I servizi si intendono sospesi nei periodi di chiusura delle strutture, sia in relazione alle interruzioni previste per le vacanze natalizie, pasquali, etc. come definite dai calendari scolastici, sia per altre circostanze (competizioni elettorali, chiusure per causa di forza maggiore o necessità varie, etc.).

Il COMUNE può effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli alle condizioni indicate nel presente capitolato.

L'APPALTATORE collabora con il COMUNE garantendo le seguenti forme minime di intervento e di verifica:

per l'inizio del servizio:

- trasmissione dell'elenco degli assistenti assegnati ai diversi servizi;
- presentazione del personale addetto agli alunni in situazione di handicap ai dirigenti scolastici nelle scuole di riferimento;
- dotazione ai propri operatori del pass di identificazione;

entro fine giugno:

- presentazione di una scheda sintetica di commento sull'andamento complessivo dei servizi;

al termine di ogni mese, unitamente all'invio della fattura:

- consegna del prospetto rendiconto delle ore effettuate nel mese per ciascun servizio;
- per tutti i servizi, consegna foglio presenze degli operatori controfirmate dal personale coinvolto (docenti o dirigente scolastico) con l'indicazione delle ore di lavoro svolte con il minore, delle eventuali ore di programmazione, di equipe e per gite di istruzione.

L'APPALTATORE, inoltre, dovrà essere dotato di un sistema di controllo interno sullo svolgimento e la qualità dei servizi offerti. I risultati di detto controllo sono inviati, a richiesta, al COMUNE, al fine di elaborare i controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di pubblici servizi.

L'APPALTATORE si impegna ad effettuare controlli sistematici relativi alla presenza in servizio ed al rispetto degli orari da parte dei propri operatori, dandone conto al COMUNE per le diverse forme di verifica che vorrà attuare.

Oltre a quanto sopra previsto, è data, inoltre, facoltà al COMUNE di richiedere all'APPALTATORE l'esecuzione di forme di verifica straordinarie e/o supplementari che si rendessero all'occasione opportune o necessarie.

ART. 7 - PERSONALE

L'APPALTATORE si impegna a realizzare le prestazioni oggetto dell'appalto facendo ricorso a operatori in possesso delle conoscenze e delle abilità necessarie per la resa ottimale delle stesse.

Tutte le prestazioni sono erogate dall'APPALTATORE tramite proprio personale, assunto e registrato nel Libro unico del lavoro previsto dalla legge, adeguatamente preparato a svolgere i compiti previsti dal presente capitolato, di comprovata capacità e affidabilità, di cui dovrà fornire l'elenco nominativo, contestualmente all'inizio del servizio. Il personale addetto al servizio oggetto d'appalto opererà in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità dell'APPALTATORE, sia nei confronti del COMUNE committente che nei confronti di terzi.

Al fine di garantire continuità nelle prestazioni ed in particolare assicurare la presenza continuativa del medesimo operatore presso gli utenti, l'APPALTATORE si impegna ad assorbire ed impiegare prioritariamente nell'espletamento del servizio previsto nel presente Capitolato, qualora disponibile, il personale già adibito quale socio lavoratore o dipendente del precedente appaltatore, a condizione che il suo numero e la sua qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'APPALTATORE stesso.

Per l'elenco del personale finora impiegato nel servizio di assistenza scolastica educativa presso il COMUNE, si rimanda all'allegato A del presente Capitolato.

Il COMUNE potrà richiedere, per tutti gli operatori - o per alcuni di essi destinati a specifici servizi -, l'utilizzo di abbigliamento uniforme e ciò senza che l'affidataria possa vantare pretese o compensazioni.

Il personale assegnato al servizio dovrà osservare scrupolosamente, nell'espletamento delle proprie prestazioni, quanto previsto nel presente capitolato e in particolare:

- rispettare rigorosamente gli orari del servizio indicati dal proprio responsabile, così come concordati con il COMUNE e/o i Dirigenti scolastici;
- mantenere con tutti ed in particolare con gli utenti un comportamento ed un linguaggio corretto e rispettoso;

- attenersi agli indirizzi operativi propri di ciascun servizio, rispettando le regole interne della struttura a cui è stato assegnato;
- vestire in modo decoroso ed adeguato ai servizi da svolgere;
- esibire costantemente il pass di riconoscimento fornito dall'APPALTATORE.

Tutto il personale addetto ai servizi oggetto del presente capitolato sarà inoltre tenuto a comunicare al Responsabile unico, che provvederà ad informare i competenti Uffici Comunali, tutti i fatti riscontrati che possano pregiudicare la sicurezza di beni o persone o l'immagine esterna del COMUNE (proteste, lamentele, rilievi del pubblico, incidenti occorsi, situazioni di disagio, ecc.).

Tutti gli operatori dovranno avere i seguenti requisiti:

- essere inquadrati nella Categoria B1- profilo assistente – o superiore del C.C.N.L. delle Cooperative Sociali o equipollente
- essere in possesso del diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o equivalente (a parziale deroga, è consentito l'impiego di operatori con titolo di studio inferiore qualora gli stessi abbiano svolto, servizi identici, senza soluzione di continuità, nel corso dei due anni scolastici precedenti (2016/2017 e 2017/2018);
- buona conoscenza della lingua italiana;
- maggiore età;
- adeguata formazione ed esperienza nello stesso servizio o in servizi analoghi;
- capacità tecnico-professionale;
- idoneità sanitaria.

I titoli di studio, professionali e di anzianità di servizio riferiti al personale impiegato, dovranno necessariamente corrispondere a quelli dichiarati in sede di offerta, o in caso di difformità dall'offerta per motivi di forza maggiore, avere le medesime caratteristiche e la stessa anzianità di servizio indicate nell'offerta originaria.

L'APPALTATORE dovrà trasmettere al COMUNE i nominativi e le qualifiche degli assistenti e del Responsabile Unico o coordinatore entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto, prima che venga immesso nel servizio e successivamente ad ogni variazione.

L'APPALTATORE deve provvedere a proprie spese a dotare il personale di pass di riconoscimento appuntato in maniera visibile, contenente: nome, cognome, fotografia e ditta di appartenenza.

Il personale impiegato deve essere di assoluta fiducia e comprovata riservatezza ed attenersi scrupolosamente al segreto professionale e d'ufficio.

L'APPALTATORE si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previste dal "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma di legge.

L'APPALTATORE si impegna a garantire e risponde per quanto di competenza del rispetto della riservatezza delle informazioni riguardanti gli utenti secondo la normativa vigente in materia tempo per tempo.

L'APPALTATORE si impegna ad applicare a tutti gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dai CCNL del settore nonché i relativi accordi integrativi del territorio afferente alla presente gara. Si impegna, altresì, ad adempiere ad ogni altro obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa. I predetti obblighi vincolano l'APPALTATORE anche se lo stesso non aderisce alle organizzazioni stipulanti. I suddetti obblighi vincolano l'APPALTATORE indipendentemente dalla sua natura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

Il COMUNE, a propria discrezione, effettuerà accertamenti circa il rispetto del CCNL e richiederanno all'APPALTATORE la necessaria documentazione. In particolare il COMUNE potrà richiedere all'APPALTATORE in qualsiasi momento l'esibizione, mediante fotocopia, delle scritturazioni effettuate sul Libro unico del lavoro, al fine di verificare il corretto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertata dal COMUNE oppure ad esso segnalate dall'ispettorato del Lavoro, si procederà alla sospensione dei pagamenti, fino a quando l'ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti non sono stati regolarmente adempiuti. Per tali sospensioni l'APPALTATORE non potrà chiedere il pagamento di interessi di ritardato pagamento.

Nel caso in cui non sia stato rispettato l'obbligo di applicazione del CCNL di settore, il COMUNE ha, inoltre, la facoltà di revocare l'appalto se sia stato verificato successivamente nel corso dell'espletamento del servizio.

L'APPALTATORE, in osservanza alle norme vigenti in materia di lavoro, solleva espressamente il COMUNE da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni e ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.

L'APPALTATORE deve portare a conoscenza del proprio personale, mediante comunicazione scritta preventiva, che il COMUNE è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei suoi confronti.

L'APPALTATORE deve garantire il rispetto delle vigenti normative in ambito sicurezza previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e integrazioni; deve individuare le figure previste dal medesimo Decreto e predisporre, prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano sarà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive.

L'APPALTATORE deve, inoltre, garantire che:

- tutto il personale operante sia adeguatamente formato ed informato;
- il personale sia sottoposto ai controlli sanitari periodici, ove previsti.

Al personale di nuovo inserimento dovrà essere garantita adeguata formazione ed informazione sia in relazione ai percorsi formativi obbligatori per adempimenti di legge o contrattuali, sia attraverso un congruo periodo di affiancamento, con costi a totale carico dell'APPALTATORE.

Agli operatori dovrà essere garantita in ogni caso la formazione dichiarata dall'APPALTATORE in sede di offerta.

Qualora l'APPALTATORE non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, il COMUNE procederà alla risoluzione del contratto.

L'APPALTATORE dovrà assicurare la continuità e la qualità della prestazione del medesimo operatore per ogni utente, limitando le sostituzioni al minimo indispensabile, avvisando preventivamente e motivatamente i competenti Uffici del COMUNE delle sostituzioni definitive degli operatori titolari.

Il personale impiegato nei servizi dovrà sempre essere immediatamente sostituito, in caso di assenza, al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio. In caso di mancata sostituzione ogni responsabilità, civile e penale, derivante dall'omessa custodia dei minori frequentanti il servizio, fa capo all'aggiudicatario, senza pregiudizio della facoltà del COMUNE di applicare le penali previste dall'art. 14 e di rivalersi sull'APPALTATORE per gli eventuali danni.

L'APPALTATORE garantisce l'immediata sostituzione degli operatori assenti per qualsiasi ragione, con personale in possesso di pari titolo di studio e qualificazione professionale, senza alcun aggravio per il COMUNE. L'APPALTATORE dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che si renda responsabile di gravi negligenze ovvero ritenuto inadatto allo svolgimento del servizio ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico e dei Responsabili comunali.

ART. 8 - RECAPITO OPERATIVO E RESPONSABILE UNICO

Prima dell'avvio del servizio, l'APPALTATORE individua un recapito operativo presso il quale sia attivato un collegamento telefonico, fax e P.E.C. in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento del servizio stesso. Presso tale recapito sarà sempre reperibile personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari. Allo stesso recapito sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che il COMUNE intenda far pervenire all'APPALTATORE, salvo diversa soluzione operativa prospettata dall'APPALTATORE stesso in termini di migliore funzionalità e di medesima garanzia.

L'APPALTATORE garantirà, inoltre, il servizio di coordinamento da intendersi quale elemento organizzativo necessario allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto. Dovrà essere individuato un Responsabile unico, con relativo supplente, per il servizio affidato che garantisca la coerenza del servizio oggetto del presente appalto rispetto agli specifici contesti scolastici di intervento; dovranno essere comunicati ai Responsabili comunali i recapiti di telefono cellulare del Responsabile unico e del suo supplente per garantire l'ottimale gestione delle relazioni in situazioni emergenza.

Il Responsabile unico:

- ha la direzione tecnica del servizio;
- gestisce e organizza il personale;
- risponde dei rapporti contrattuali fra APPALTATORE e COMUNE e costituisce per il COMUNE unica figura di costante riferimento per tutto quanto attiene all'organizzazione del servizio in appalto;
- collabora con le Scuole e con il COMUNE per il superamento delle difficoltà;
- è garante e responsabile del buon funzionamento dei servizi ponendo la massima attenzione alle esigenze e ai bisogni espressi dagli utenti;

- trasmette l'elenco del personale impiegato (con indicazione del minore assistito) e dei relativi curricula, nonché il puntuale aggiornamento del suddetto elenco in caso di sostituzioni, anche temporanee;
 - programma l'orario di servizio concordato con i responsabili delle singole scuole relativamente al servizio in appalto;
 - trasmette al COMUNE, con cadenza mensile, i fogli presenza del personale;
 - partecipa, ove richiesto, a incontri con i Responsabili comunali in merito all'organizzazione del servizio;
 - comunica puntualmente ai competenti Responsabili comunali ogni anomalia rilevata nei servizi oggetto del presente appalto;
 - garantisce, anche attraverso l'organizzazione di specifici incontri, che tutto il personale impiegato conosca gli obiettivi specifici e quelli più generali definiti dalle Amministrazioni Comunali in materia di servizi all'istruzione ed agisca nell'ottica del perseguimento degli stessi.
- Per il servizio di coordinamento, da intendersi come parte complementare alle prestazioni oggetto del presente capitolato, il COMUNE non riconosce alcun corrispettivo aggiuntivo.
Nessun rimborso è riconosciuto dal COMUNE per le spese telefoniche sostenute dal personale (operatori e responsabile unico) in relazione ai servizi prestati né ad altro titolo.

ART. 9 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto, l'APPALTATORE è tenuta ad eseguire tutti gli ordini di servizio e ad osservare tutte le direttive che verranno emanate dai competenti Uffici comunali. Resta facoltà dell'APPALTATORE, anche a mezzo fax, le osservazioni che ritenesse opportune entro tre giorni dal ricevimento di ordini di servizio e direttive.

L'APPALTATORE dovrà ottemperare alle proprie proposte migliorative ed innovative offerte in sede di gara, che verranno specificatamente indicate nel contratto di appalto da sottoscrivere tra le parti, con relazioni annuali sullo stato di avanzamento delle proposte attuate.

L'APPALTATORE dovrà, inoltre, garantire:

- la selezione e la formazione del personale, aggiornando professionalmente il proprio personale impiegato nell'appalto;
- la priorità dell'assunzione del personale finora impiegato nel servizio così come previsto all'art. 7 del presente Capitolato e di cui all'elenco allegato A al presente Capitolato;
- la designazione di Responsabile Unico, che cooperi per l'attivazione del servizio secondo le indicazioni degli Uffici Comunali;
- la dotazione del personale di tessera di riconoscimento;
- la continuità degli operatori presso i medesimi utenti;
- l'immediata sostituzione dei propri operatori assenti per qualsiasi motivo nonché di quelli che, a insindacabile giudizio del COMUNE, dovessero risultare inidonei allo svolgimento del servizio;
- nei casi di sostituzioni del personale previste anticipatamente, la compresenza in almeno un'occasione dei due operatori, quello già conosciuto e quello che subentrerà. Il pagamento della compresenza del nuovo operatore è a carico dell'APPALTATORE.

Per ciò che concerne la formazione degli operatori l'APPALTATORE deve predisporre, a proprio carico un programma formativo adeguato, obbligatorio per gli assistenti che tenga nel massimo conto le specifiche caratteristiche di difficoltà presentate dal singolo assistito e la peculiare tipologia di prestazione tipica della figura professionale qui considerata.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'APPALTATORE è responsabile dell'opera del personale dipendente o socio, o volontario, e della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni previste nel presente capitolato.

L'APPALTATORE è, inoltre, responsabile di tutti gli eventuali danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose, opere, materiali, etc. che, a giudizio del COMUNE risultassero causati da operatori sotto la sua responsabilità, anche nel caso che questi fossero prodotti da negligenza e da non corretta custodia. In tal caso l'APPALTATORE dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese all'integrale risarcimento dei danni verificatisi, con esonero di ogni responsabilità del COMUNE al riguardo.

Qualora nel corso del servizio in oggetto dell'appalto, si verificano irregolarità, problemi od altri inconvenienti di qualsiasi natura, l'APPALTATORE deve darne comunicazione tempestiva agli Uffici comunali competenti e, comunque, prestarsi per tutti gli accertamenti del caso.

L'APPALTATORE si impegna a contrarre una polizza assicurativa, sottoscritta specificatamente per i servizi del presente appalto, per la responsabilità civile per i danni causati o subiti dal personale impiegato nello svolgimento dei servizi stessi, dai fruitori dei servizi, e in ogni caso verso terzi, a

persone, animali e cose durante il periodo del rapporto contrattuale, esonerando il COMUNE da ogni responsabilità al riguardo.

L'APPALTATORE dovrà produrre copia conforme della predetta polizza di Responsabilità Civile Terzi all'atto della firma del contratto d'appalto. Tale polizza, oltre alle normali garanzie, deve avere le seguenti caratteristiche:

- massimale per sinistro RCT € 5.000.000,00 con il limite di € 2.500.000,00 per persona e di € 1.500.000,00 per danni a cose;
- massimale RCO € 2.500.000,00 per sinistro e per persona;
- danno biologico senza franchigia.

Il novero dei terzi deve comprendere tutte le figure di lavoratori – compresi eventuali soci, volontari o personale eventualmente incaricato dal COMUNE - che concorrono alla effettuazione del servizio, indipendentemente dal rapporto con l'APPALTATORE.

La polizza di RCT deve inoltre prevedere la copertura per i danni alle cose di terzi comprese le attrezzature di proprietà del COMUNE utilizzate per l'espletamento del servizio.

Ogni anno l'APPALTATORE provvederà a presentare all'Ufficio comunale competente la quietanza di pagamento del premio con la ricevuta di pagamento del medesimo.

L'APPALTATORE si assume qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del COMUNE e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli eventuali strumenti coinvolti e non, nella gestione dei servizi oggetto del presente appalto.

ART. 11 - CONTROLLI E VERIFICHE

Il COMUNE si riserva ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito:

- all'adempimento puntuale e preciso del servizio e delle attività di coordinamento e formazione;
- al rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori dell'APPALTATORE, nonché delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

L'APPALTATORE trasmette al COMUNE con periodicità annuale una relazione sull'andamento tecnico della gestione del servizio, necessaria per una valutazione degli interventi e dei risultati conseguiti.

Eventuali correttivi, utili al raggiungimento degli obiettivi, saranno concordati tra le parti.

ART. 12 - CORRISPETTIVO

Il prezzo orario applicato per ciascun servizio oggetto del presente appalto dovrà essere unico e comprensivo di oneri riflessi, di assicurazione, di obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di eventuali spese per il vestiario uniforme nonché delle spese per l'eventuale utilizzo di automezzo e di telefono: è esclusa solo l'IVA, da applicarsi nelle aliquote di legge. I prezzi orari proposti si intendono fissi ed invariabili.

Il numero di ore di intervento/servizio reso dai singoli operatori, in relazione ai quali il COMUNE liquiderà il corrispettivo previsto, sarà quello effettivamente prestato, rendicontato e verificato, nei limiti di quanto ordinato. Al riguardo l'APPALTATORE dovrà preventivamente inviare al COMUNE prospetto mensile riepilogativo delle ore effettuate da ciascun operatore per ciascun servizio separatamente, per le verifiche necessarie.

L'APPALTATORE deve emettere fattura mensile sulla base delle ore di servizio ordinate ed effettuate.

Unitamente alla fattura relativa al primo mese di servizio dovranno essere consegnate ai competenti Uffici comunali i contratti di lavoro sottoscritti con il personale impiegato. Tale documentazione andrà integrata in occasione di ogni eventuale modifica dell'organico impiegato.

La liquidazione delle fatture avverrà, come stabilito in contratto, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse, complete della documentazione di cui sopra, previa verifica positiva dei prospetti riepilogativi delle prestazioni eseguite.

Ai sensi della normativa vigente, ai fini di garantire la tracciabilità, i pagamenti avverranno esclusivamente mediante Conto Corrente dedicato di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, i cui estremi l'APPALTATORE è tenuto a comunicare al COMUNE prima dell'emissione della prima fattura.

I pagamenti, ove non emergano eccezioni sulla conduzione del servizio, sono disposti nei termini stabiliti, previa acquisizione di DURC regolare, mediante mandato esigibile presso il Tesoriere comunale o secondo le modalità che verranno indicate dall'APPALTATORE.

In caso di contestazioni o addebiti di qualsiasi tipo, il termine di cui sopra si intende decorrente dalla data di risoluzione della contestazione, concordata con il COMUNE.

Il COMUNE si riserva, inoltre, di irrogare le eventuali sanzioni trattenendone l'importo dai pagamenti.

Per eventuali ritardi o sospensione dei pagamenti, dovuti alla mancata o tardiva esibizione della documentazione richiesta, l'APPALTATORE non potrà opporre eccezioni al COMUNE né avrà titolo a risarcimento di danni, interessi di mora, o altra pretesa.

In ogni caso, l'eventuale ritardo di pagamento di fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'APPALTATORE, il quale è tenuto a continuare i servizi fino alla scadenza dello stesso.

I crediti dell'APPALTATORE nei confronti del COMUNE non possono essere ceduti senza il consenso formale scritto del COMUNE stesso.

ART. 13 - DIVIETO DI SUBAPPALTI

Sono vietati i subappalti e la cessione, anche parziale, del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, fatta salva la possibilità per il COMUNE di richiedere l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

ART. 14 - PENALITÀ

L'APPALTATORE, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e alle disposizioni presenti e future emanate dal COMUNE. Qualora i Responsabili comunali rilevino mancanze di qualsivoglia natura nell'esecuzione di quanto previsto nel presente capitolato, queste verranno direttamente contestate all'APPALTATORE, per il tramite del Responsabile unico.

Le inadempienze più lievi saranno oggetto di richiamo ufficiale o diffida.

In caso di inadempienze più gravi, l'APPALTATORE è tenuto al pagamento di sanzioni pecuniarie che potranno variare, secondo la gravità dell'infrazione, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 1.000,00.

In caso di reiterazione delle infrazioni si procederà alla moltiplicazione delle sanzioni per il numero di volte in cui la contestazione viene formalizzata.

Le sanzioni saranno applicate nei casi in cui non vi sia significativa corrispondenza del servizio a quanto richiesto dal presente capitolato, secondo la seguente articolazione esemplificativa:

- mancata sostituzione del personale come previsto all'art. 7: € 500,00;
- mancata comunicazione della sostituzione del personale, come previsto all'art. 7: € 50,00 per infrazione;
- impossibilità nel contattare il Responsabile Unico del servizio: € 250,00;
- ritardo ingiustificato nel prendere servizio: € 200,00;
- assenza ingiustificata dal servizio per una intera giornata da parte del personale: € 1.000,00;
- comportamento inadeguato del personale: € 250,00;
- comportamenti non rispettosi della privacy degli utenti: € 1.000,00.

L'applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta, notificata a mezzo PEC. L'APPALTATORE potrà fornire giustificazioni e controdeduzioni scritte avverso le contestazioni mosse dal COMUNE, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle contestazioni stesse.

Il Comune, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

Per le penalità dovrà essere emessa nota di credito che sarà incassata in concomitanza con la liquidazione della fattura più prossima.

Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile

ART. 15 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

L'inosservanza delle disposizioni del presente Capitolato da parte dell'APPALTATORE, comporterà risoluzione del contratto di appalto.

È facoltà del COMUNE risolvere il contratto d'appalto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente Capitolato;
- dopo la comminazione di quattro sanzioni pecuniarie;
- qualora l'APPALTATORE si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza;
- concessione in subappalto, totale o parziale, del servizio;

- fallimento dell'APPALTATORE, o sua soggezione a procedura equipollente, o dei suoi aventi causa nella gestione, ovvero il verificarsi di eventi che evidenziano il sostanziale venire meno in capo all'APPALTATORE stesso dei necessari requisiti di affidabilità tecnica e finanziaria.

L'APPALTATORE può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo, per cause non a lui imputabili, ai sensi dell'articolo 1572 del C.C.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto d'appalto, sarà dato preavviso alla parte interessata, con inoltro di lettera raccomandata e ricevuta di ritorno.

All'APPALTATORE saranno addebitate le maggiori spese sostenute dal COMUNE per l'esecuzione del servizio. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'APPALTATORE, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

È comunque facoltà del COMUNE, a suo insindacabile e motivato giudizio, dichiarare risolto il contratto, senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od ogni altra qualsiasi formalità, all'infuori della semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di risoluzione del contratto, l'APPALTATORE incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal COMUNE, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

ART. 16 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il COMUNE e l'APPALTATORE, in ordine all'esecuzione del servizio e all'applicazione e di norme e regolamenti di cui al presente capitolato, è competente il Foro di Cuneo.

ART. 17 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. (metodo aggregativo-compensatore), sulla base dei criteri/ sub criteri e pesi/sub pesi sotto indicati, valutabile sulla base della documentazione richiesta e presentata dagli offerenti e sulla base dei fattori ponderali di seguito elencati:

- **Area qualità: punteggio massimo 70 punti**

di cui:

- A. Piano formativo del personale (elaborato max pag. 2 formato A4) max punti 30 di cui:
 - partecipazione ai corsi di formazione organizzati dagli enti territoriali su materie di competenza (ASL e COMUNI) max punti 5
 - presentazione di un piano formativo del personale, senza costi aggiuntivi per il COMUNE, inerente la professione da svolgere che comprenda i servizi oggetto dell'appalto max punti 25
- B. Organizzazione del servizio (elaborato max pag. 2 formato A4):
 - presentazione di un elaborato che illustri le modalità tecniche di organizzazione dei servizi ad integrazione di quanto previsto nel capitolato max punti 20
- C. Proposte migliorative, innovative, aggiuntive e sperimentali (elaborato max pag. 2 formato A4) max punti 20 contenente:
 - proposte di attività integrative a carattere ludico-ricreativo-laboratoriale max punti 10
 - eventuale fornitura alle scuole di materiale didattico destinato agli alunni disabili max punti 10

- **Area prezzo: punteggio massimo 30 punti**

Il punteggio da attribuire all'elemento prezzo sarà determinato mediante l'applicazione della seguente formula:

$$\text{punteggio prezzo} = 30 \times \frac{\text{ribasso percentuale offerto dal concorrente}}{\text{ribasso percentuale massimo tra tutte le offerte presentate}}$$

per un punteggio massimo assegnabile di **100 punti**.

La valutazione delle offerte verrà effettuata da apposita Commissione giudicatrice, nominata dal Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC dopo la scadenza del termine di

presentazione dell'offerta ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, la quale opererà in conformità di quanto previsto dal bando di gara e dal capitolato speciale d'appalto.

L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che consegnerà il punteggio complessivo più elevato a seguito della sommatoria dei punteggi (parte tecnica + parte economica) come sopra determinati.

Il punteggio da attribuire all'elemento qualità verrà calcolato, per ciascuno dei suddetti criteri A – B – C, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché ritenuta idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ART. 18 - CONTRATTO

L'Aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà indicato dai competenti Uffici, previa presentazione della necessaria documentazione richiesta.

Nei contratti saranno indicate in modo puntuale e preciso, le proposte migliorative ed innovative offerte in sede di gara.

Tutte le spese inerenti e conseguenti ai contratti ed ai relativi oneri fiscali (imposta di bollo, diritti fissi e di segreteria, imposta di registro, etc.) comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, sono ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario.

Se dagli accertamenti previsti dalla normativa vigente sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara, risulti che l'aggiudicatario non sia in possesso dei requisiti per l'assunzione dell'appalto, non si farà luogo alla stipulazione del contratto.

La mancata sottoscrizione del contratto comporta la revoca dell'aggiudicazione del servizio. In tal caso il COMUNEi potranno aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 19 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Aggiudicatario dovrà presentare al Responsabile del presente appalto, prima dell'inizio del servizio, i seguenti documenti:

- dati relativi al recapito operativo ed Responsabile unico di cui al precedente articolo 8
- documentazione relativa alle coperture assicurative di cui al precedente articolo 10
- copia del D.U.V.R.I. redatto dal COMUNE, sottoscritto per presa visione
- cauzione definitiva nei termini e con le modalità di legge.

L'APPALTATORE deve eseguire il servizio a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nei luoghi individuati dal COMUNE, nei termini e con le modalità indicate nel contratto, nella lettera d'invito e nel capitolato d'appalto.

In caso di rifiuto del servizio il COMUNE avrà facoltà di provvederne altro, in relazione alle sue esigenze, a totale carico dell'affidatario, salvo in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti, sia in termini economici che di immagine.

Il programma di esecuzione del servizio, redatto dall'APPALTATORE, non può prevedere obblighi per il COMUNE che si intende completamente mallevato da qualunque onere.

La responsabilità sulla regolare esecuzione del contratto è a totale carico dell'APPALTATORE.

ART. 20 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO EFFICACIA - REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto potrà essere modificato nel caso di incremento di iscrizioni scolastiche di bambini disabili o con diagnosi che richieda un maggiore numero di ore di assistenza su esplicita richiesta del COMUNE formulata con preavviso di almeno giorni 30, senza che ciò configuri un'alterazione della natura generale del contratto e con l'obbligo dell'APPALTATORE di ampliare il servizio nei termini richiesti.

Esclusivamente nel caso di rinnovo del contratto per un ulteriore triennio, potrà essere ammessa, su richiesta dell'APPALTATORE, una modifica del contratto inerente la revisione del prezzo orario del servizio, limitatamente all'ipotesi di avvenuta sottoscrizione di un nuovo CCNL di categoria, con una percentuale massima di aumento del prezzo pari al 10%.

ART. 21 - RISERVE

Il COMUNE si riserva la facoltà di adottare forme diverse di gestione/organizzazione dei servizi oggetto del presente capitolato e quindi di non attivare/proseguire - in tutto o in parte - i servizi stessi, o di non usufruire delle prestazioni dell'APPALTATORE; in quest'ultimo caso verrà dato un preavviso di almeno 60 giorni.

In ogni caso, tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l'APPALTATORE per risolvere anticipatamente il contratto, né per vantare compensazioni o diritti di sorta nel limite del 30% in meno.

In caso di sostituzione parziale di un servizio con un altro della medesima tipologia, o di soppressione di una parte di uno o più servizi, sarà dato un preavviso di almeno un mese. In tutti i casi sopraindicati il COMUNE ne darà tempestiva comunicazione all'APPALTATORE concordando con esso le modalità operative e le eventuali prestazioni.

Il COMUNE si riserva, inoltre, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, con un preavviso scritto di almeno tre mesi inviato mediante raccomandata A.R., nel caso in cui i servizi sopradescritti e/o la relativa gestione vengano in tutto o in parte affidati a società, associazioni, fondazioni o altro soggetto costituito o partecipato dal COMUNE.

ART. 22 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

In osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali, si informa che i dati forniti dalle Ditte concorrenti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento di dati ha natura obbligatoria connessa alla inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici, secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge.

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato e previsto nel presente capitolato, si rinvia alla vigente normativa in materia di contabilità dello Stato, di appalti pubblici di servizi e di contratti, al Codice Civile e Codice di Procedura Civile.

ALLEGATO A – ELENCO PERSONALE FINORA IMPIEGATO NEL SERVIZIO

- n. 1 operatore inquadrato al livello B1 CCNL cooperative sociali (per ore 25 settimanali medie)
- n. 1 operatore inquadrato al livello B1 CCNL cooperative sociali (per ore 12 settimanali medie)